



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare ..... Informando” .....  
ovvero ..... Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

**N° 7/2016**

**Napoli 22 Febbraio 2016 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL MOBBING SI CONFIGURA LADDOVE IL DATORE DI LAVORO PONGA IN  
ESSERE UNA CONDOTTA SISTEMATICA E PROTRATTA NEL TEMPO CHE SI  
RISOLVE IN COSCIENTI ATTI MIRATI AD ARRECARE DANNI AL DIPENDENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 158 DELL'8 GENNAIO 2016***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 158 dell'8 gennaio 2016**, ha (r)statuito  
che **il mobbing è caratterizzato da una condotta posta in essere dal  
datore di lavoro, con coscienza ed intenzione, al fine di arrecare danno  
al dipendente attraverso sistematici e reiterati abusi tali da costituire  
un vero e proprio “terrorismo psicologico”.**

Nel caso in disamina, un lavoratore richiedeva all'INAIL la rendita per **malattia  
professionale** da disturbo dell'adattamento con umore depresso a seguito di  
(presunti) comportamenti *mobbizzanti* posti in essere dal proprio datore di  
lavoro.

Soccombente in Appello, dopo il pieno soddisfo in I° grado, il subordinato  
ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale,  
hanno evidenziato che **il mobbing si configura laddove il datore di lavoro,  
con una intenzionale e cosciente volontà di emarginare il dipendente,**

**ponga in essere reiterati e perpetuati abusi idonei a configurare il cosiddetto "terrorismo psicologico".**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il lavoratore non aveva fornito prova delle (paventate) gravi pressioni psicologiche**, ma aveva esclusivamente lamentato la propria collocazione in cassa integrazione e la messa in ferie forzate per un breve periodo, i Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso escludendo la sussistenza del *mobbing*.

E' ONERE DEL DATORE DI LAVORO ADOTTARE NELL'IMPRESA TUTTI I PIU' MODERNI STRUMENTI CHE OFFRE LA TECNOLOGIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 3616 DEL 27 GENNAIO 2016***

La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale -, **sentenza n° 3616 del 27 gennaio 2016**, ha statuito, a proposito di "**massima sicurezza tecnologica**" esigibile dal datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro, che il datore di lavoro è obbligato all'adozione di tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in specie, l'amministratore unico di una società veniva condannato per il reato di omicidio per colpa specifica, accertata nella **violazione della disciplina antinfortunistica**. La condotta omissiva aveva cagionato l'esplosione di un compressore a causa del quale un operaio dipendente, che provvedeva ad operazioni di carico con GPL, riportava lesioni personali che gli provocarono la morte.

In particolare, la Corte di appello di Genova aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per non aver aggiornato le misure preventive, mediante l'adozione di **dispositivi tecnologicamente avanzati** (c.d. barilotto - trappola) ed atti ad evitare l'ingresso della fase liquida all'interno del compressore.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato dolendosi dell'applicazione del principio della massima sicurezza tecnologica esigibile dal datore di lavoro ed in particolare dichiarando che il compressore in uso era perfettamente funzionante e munito di un sistema di sicurezza della stessa natura di quello tecnologicamente più avanzato.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato. Gli Ermellini, sul punto nodale, hanno ribadito il principio secondo il quale, allorquando **il datore di lavoro** dispone di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi **è tenuto ad adottare quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza.**

Orbene, a proposito di massima sicurezza tecnologica esigibile dal datore di lavoro è onere dell'imprenditore adottare tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia; tuttavia, hanno continuato gli Ermellini, **non è possibile pretendere che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche** precedentemente adottate con quelle più recenti, dovendosi pur sempre procedere ad una **valutazione sui tempi, modalità e costi** dell'innovazione purché i sistemi adottati siano idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

Nel caso in specie, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, il sistema di sicurezza costituito dal c.d. barilotto - trappola che avrebbe certamente impedito l'evento mortale, **non costituiva una novità, essendo in uso, da tempo, in aziende analoghe.**

IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA I CONIUGI DICHIARANTI SONO SOLIDALMENTE RESPONSABILI PER L'IMPOSTA DOVUTA, SANZIONI ED INTERESSI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 1463 DEL 27 GENNAIO 2016***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 1463 del 27 gennaio 2016**, ha (ri)affermato che **la dichiarazione congiunta** dei redditi da parte dei coniugi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 114/1977, **è una libera scelta e i dichiaranti accettano sia i rischi inerenti alla previsione della notifica a uno solo dei due, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali.**

Nel caso in specie, una contribuente evidenziava che i redditi relativi alla cartella di pagamento notificatale erano di esclusiva pertinenza del marito e non riferibile all'attività della società per cui lei era legale rappresentante.

***Il favorevole giudizio di primo grado veniva sovvertito in appello, ove la C.t.r., nell'accogliere l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria, oltre a negare l'avvenuta prescrizione dell'azione accertatrice, riconosceva la***

**responsabilità solidale della moglie** relativa al debito fiscale, per il fatto che il recupero a tassazione riguardava proventi occulti dell'attività imprenditoriale esclusiva del coniuge.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della contribuente, che evidenziava, nei propri motivi di gravame, come ***l'accertamento aveva riguardato redditi alla cui produzione era completamente estranea***. Sosteneva, inoltre, che ***l'instaurazione del giudizio nei confronti dell'avviso di accertamento a carico del coniuge, coobbligato solidale, non aveva interrotto la prescrizione del credito verso di lei, coobbligata rimasta estranea al giudizio***. Orbene, con la sentenza *de qua*, ***i Giudici del Palazzaccio***, nel confermare il giudizio di merito, ***hanno osservato come l'abrogato articolo 17 della legge 114/1977 (all'epoca dei fatti vigente), concedesse ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati la facoltà di presentare la dichiarazione congiunta dei redditi di ciascuno di essi (comma 1), disponendo altresì che, in tale ipotesi, *la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito iscritta a ruolo venisse eseguita nei confronti del marito* (comma 3) e che *"gli accertamenti in rettifica venissero effettuati a nome di entrambi i coniugi"* (comma 4).***

Infine, la norma prevedeva (comma 5) che ***"i coniugi fossero responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito"***.

Pertanto, ***gli Ermellini, nel riconoscere che i coniugi, nel momento in cui decidono liberamente di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta, assumono anche i rischi riguardanti la disciplina di questo istituto, hanno concluso enunciando i seguenti principi:***

- ***la responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta, opera anche nel caso in cui uno dei coniugi sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del coniuge che li ha dichiarati (cfr. Cass. 19026/14);***
- ***in caso di dichiarazione congiunta, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento e della conseguente cartella di pagamento impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie e, inoltre, comporta, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito,***

*l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della moglie (cfr. Cass. 27005/07).*

Per i principi suddetti, il ricorso proposto dalla contribuente è stato respinto con condanna anche al pagamento delle spese di giudizio.

FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI CON ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 973 DEL 20 GENNAIO 2016**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 973 del 20 gennaio 2016**, ha statuito che **qualora l'Amministrazione Finanziaria contesti ad un operatore il diritto alla detrazione dell'IVA in ragione di una presunta inesistenza soggettiva delle operazioni sottoposte all'accertamento, è esclusivo onere della medesima Amministrazione provare, con elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva, ovvero avrebbe dovuto sapere, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.**

La sentenza in commento riguarda la tematica legata alla detrazione dell'IVA in seguito alla contabilizzazione di fatture per operazioni *soggettivamente inesistenti*, *ergo* quei documenti fiscali emessi nei casi in cui la cessione di beni o prestazione di servizi è stata effettivamente posta in essere, ma uno dei soggetti indicati nel documento fiscale non è quello che realmente ha effettuato l'operazione.

Nella fattispecie, una società, destinataria di fatture emesse da altro soggetto giuridico, qualificato come *società cartiera*, ha portato in detrazione l'IVA relativa ad operazioni fatturate da detto operatore, ritenute dall'Amministrazione Finanziaria come *soggettivamente inesistenti*.

Gli Ermellini, confermando il *decisum* dei Giudici Territoriali, hanno evidenziato che, **ancorché gravante sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la consapevolezza da parte dell'acquirente della frode fiscale, il fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell'IVA non è però soltanto**

**la consapevolezza dell'iscrizione dell'operazione in un'evasione a monte nella catena di prestazioni, ma anche il fatto che l'operatore, sulla base della diligenza esigibile dall'operatore accorto e in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell'esistenza dell'evasione.**

*In nuce*, per la S.C., restringere, come preteso dalla società ricorrente, l'onere probatorio alla sola consapevolezza dell'operazione fittizia, senza considerare che per l'Amministrazione Finanziaria è sufficiente dimostrare che il contribuente avrebbe dovuto sapere della detta fittizietà, adoperandosi con la diligenza esigibile, significa intendere in modo non corretto la regola sull'onere della prova prevista dall'ordinamento in essere.

LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO VA SEMPRE VALUTATA DAL GIUDICE IN QUANTO LE IPOTESI CONTRATTUALI SONO MERAMENTE INDICATIVE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2830 DEL 12 FEBBRAIO 2016***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 2830 del 12 febbraio 2016**, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore, ai sensi dell'art. 48, lettera B) del CCNL Telecomunicazioni, ovvero per "rissa nei luoghi di lavoro, all'interno dei reparti operativi", in quanto carente di proporzionalità fra condotta e sanzione.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Roma, in linea con il Tribunale di Roma, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in commento in quanto, dalle prove testimoniali, era emerso che non si era trattato di una rissa, bensì di un contatto fisico fra due soggetti limitatosi ad una spallata, carente di ogni ulteriore conseguenza e senza alcun rischio per la incolumità dei protagonisti. La stessa Corte distrettuale aveva, poi, rilevato l'assenza di provvedimenti disciplinari nel corso del decennio di lavoro e, in ogni caso, l'ininfluenza della condotta in ordine al normale svolgimento delle mansioni di "assistente gestionale ed operativo".

Gli Ermellini, compulsati dal datore, nel confermare l'*iter* logico giuridico della Corte di merito, hanno ribadito che l'elencazione delle ipotesi di licenziamento giusta causa, a differenza delle sanzioni con effetto conservativo, sono da intendersi meramente esemplificative, lasciando quindi al giudice di merito, accertamento non sindacabile in sede di legittimità laddove congruamente motivato, la valutazione in termini di lesione del vincolo fiduciario quale

conseguenza di un comportamento o un'inadempienza posta in essere dal lavoratore.

In conclusione, **l'organo di nomofilachia ha confermato sostanzialmente quanto stabilito dalla Corte d'appello respingendo il ricorso posto in essere dal datore di lavoro.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.  
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***